
Ordinanza commissariale 20 febbraio 2004, n. 16

Sisma del 16 dicembre 2000 – Rimodulazione del piano di riparto delle risorse e del piano stralcio degli interventi su edifici privati – Ulteriori determinazioni in ordine al finanziamento degli interventi.

(B.U.R. n. 10 del 10.03.2004)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3101 del 22 dicembre 2000, con la quale è stato disposto che il presidente della regione Umbria, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della provincia di Terni colpito dall'evento sismico del 16 dicembre 2000, gli interventi di urgenza necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali;

Visto l'art.1, comma 2, della predetta ordinanza ministeriale n. 3101/2000, il quale dispone che per gli interventi sui beni immobili di proprietà di soggetti privati danneggiati dall'evento sismico in argomento si applicano i benefici e le procedure previsti nelle ordinanze emanate a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e nella legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto inoltre l'art. 6, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 3124 del 12 aprile 2001, il quale stabilisce che il presidente della regione Umbria, Commissario delegato, provvede, nell'ambito delle risorse assegnate, agli interventi relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato, nonché ai beni monumentali ed al risanamento dei dissesti idrogeologici conseguenti all'evento sismico di cui trattasi previa predisposizione del relativo piano, da sottoporre alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Richiamata:

- l'ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale sono state definite le modalità e procedure per dare avvio agli interventi di ricostruzione;
- l'ordinanza del Commissario delegato n. 59 del 28 giugno 2001, con la quale, nell'approvare il piano di riparto delle risorse disponibili assegnate con le ordinanze del Ministero dell'interno n. 3101 del 22 dicembre 2000 e n. 3124 del 12 aprile 2001, è stato in particolare disposto lo stanziamento di Euro 16.526.620,77 per fare fronte agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato dalla crisi sismica, collocati nelle fasce prioritarie individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della medesima ordinanza;
- l'ordinanza del Commissario delegato n. 15 del 13 febbraio 2003, con la quale è stato autorizzato il finanziamento degli edifici collocati nella fascia prioritaria individuata al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 59/2001, limitatamente ai primi 25 interventi della graduatoria di cui all'allegato B alla stessa ordinanza, modificata da ultimo con ordinanza commissariale n. 54 del 23 maggio 2004;

Atteso che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, così come modificata con ordinanza n. 3317 del 10 ottobre 2003, è stata disposta la ripartizione tra le regioni interessate delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nonché ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate alla prosecuzione, tra l'altro, degli interventi relativi alle situazioni emergenziali conseguenti all'evento sismico verificatosi nella Provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Dato atto:

- che in data 31.10.2003 è stato versato presso la Tesoreria regionale il netto ricavo del prestito stipulato dalla regione Umbria con la Banca Europea degli Investimenti, destinato per l'importo di Euro 7.723.000,00 al finanziamento degli interventi di ricostruzione conseguenti all'evento sismico del dicembre 2000;

- che con determinazione dirigenziale n. 10065 del 12 novembre 2003 è stata ordinata, a fronte dell'impegno assunto con lo stesso atto, l'emissione, a favore del Commissario delegato, del mandato di pagamento per l'importo sopra citato con accredito dello stesso sulla contabilità speciale n. 1926 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato – Sezione di Perugia, intestata al medesimo;
- che, pertanto, si rende necessario approvare il piano di riparto delle risorse disponibili rimodulato sulla base delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

Richiamata inoltre l'ordinanza del Commissario delegato n. 54 del 23 maggio 2002 con la quale:

- a) è stato disposto che agli interventi relativi al sisma del 16 dicembre 2000 si applicano, ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, le disposizioni emanate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 881 del 2 agosto 2000 e che la ridefinizione della fascia prioritaria di appartenenza degli edifici, conseguente all'emissione di nuove ordinanze, deve essere preventivamente autorizzata con ordinanza del Commissario delegato;
- b) è stata istituita la priorità *da*) relativa agli edifici ubicati all'interno del perimetro di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, nei quali sono presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale dichiarate parzialmente inagibili con nuove ordinanze sindacali emesse a seguito di accertato aggravamento del danno, la cui graduatoria è stilata in base all'ordine cronologico di emissione delle ordinanze stesse;

Vista la documentazione prodotta:

- a) dal Comune di Avigliano Umbro con la nota:
 - n. 293 del 15.01.2004, relativa agli edifici n. 61 e n. 69;
- b) dal Comune di Narni con le note:
 - n. 21094 del 30.07.2003 e n. 26683 del 25.09.2003, relativa all'edificio n. 2079;
 - n. 33002 del 01.12.2003, relativa all'edificio n. 2257;
 - n. 27336 del 03.10.2003, relativa all'edificio n. 2356;
 - n. 1006 del 15.01.2004, relativa all'edificio n. 2382;
- c) dal Comune di Terni con le note:
 - n. 104585 del 12.11.2003, n. 113321 del 05.12.2003 e n. 2755 del 14.01.2004, relativa all'edificio n. 224;
 - n. 113318 del 05.12.2003 e n. 2755 del 14.01.2004, relativa all'edificio n. 228;

intesa ad ottenere l'autorizzazione prevista dal punto 1 dell'ordinanza commissariale n. 54/2002 per la ridefinizione della fascia prioritaria di appartenenza dei predetti edifici;

Viste le determinazioni assunte in applicazione dal regime sanzionatorio previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 59/2001, per i casi di mancata integrazione della documentazione progettuale nei termini stabiliti:

- a) dal Comune di Narni, con determinazione dirigenziale n. 285 del 16.06.2002, per l'edificio n. 2274;
- b) dal Comune di Stroncone, con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 28.05.2003, per l'edificio n. 214;

Vista infine:

- a) la determinazione del responsabile del Settore Gestione del Territorio – Ufficio Protezione Civile del Comune di Amelia, n. 93 del '07.11.2002, con cui si è proceduto alla revoca del contributo concesso a Pagliaricci Giorgio per il ripristino dell'edificio n. 2, stante la rinuncia dello stesso proprietario alle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 3/2001;
- b) la determinazione del dirigente dell'area dipartimentale gestione e organizzazione del territorio del Comune di Narni, n. 4d-13 del 02.02.2004, con cui si è proceduto alla revoca del contributo concesso a De Santis Maria, Erolì Giovanni e Erolì Giovanna per il ripristino dell'edificio n. 2327, stante la rinuncia degli stessi proprietari alle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 3/2001;

- c) la determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Otricoli, n. 98 del 10.07.2003, con cui è stata attribuita all'edificio n. 2 la priorità prevista dall'art. 7, comma 9, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, stante la limitazione alla piena utilizzazione della strada comunale prospiciente il fabbricato, conseguente alla realizzazione delle opere provvisorie di puntellamento dello stesso disposte con ordinanza sindacale n. 57 del 23.12.2000;

Ritenuto:

- di dover autorizzare, ai sensi di quanto disposto dal punto 1 dell'ordinanza commissariale n. 54/2001, i Comuni di Avigliano Umbro, Narni e Terni a ridefinire la fascia prioritaria di appartenenza dei sotto elencati edifici, dando atto che egli stessi competono, sulla base dei criteri dettati dall'art. 7, comma 3, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 nonché dei dati forniti dai rispettivi proprietari con la domanda di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, le fasce prioritarie a fianco di ciascuno indicate:

Comune	Edificio	Ordinanza	Priorità
Avigliano Umbro	61	1 del 2.1.2004	d*
Avigliano Umbro	69	17 del 20.6.2002	d*
Narni	2079	216 del 24.9.2003	d*
Narni	2257	265 del 6.11.2003	a
Narni	2356	222 del 2.10.2003	a
Narni	2382	4 del 14.1.2004	d
Terni	224	104585 del 12.11.2003	d*
Terni	228	58402 del 27.6.2003	da

- di dover prendere atto delle determinazioni assunte:
 - a) dal Comune di Amelia relativamente alla revoca del contributo concesso a Pagliaricci Giorgio per il ripristino dell'edificio n. 2;
 - b) dal Comune di Narni relativamente alla revoca del contributo concesso a De Santis Maria, Erolì Giovanni e Erolì Giovanna per il ripristino dell'edificio n. 2327, nonché in ordine all'inapplicabilità all'edificio n. 2274 delle precedenzae previste al comma 6 dell'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
 - c) dal Comune di Otricoli per l'attribuzione all'edificio n. 2 della priorità prevista dall'art. 7, comma 9, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
 - d) dal Comune di Stroncone in ordine all'inapplicabilità all'edificio n. 214 delle precedenzae previste al comma 6 dell'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
- di dover apportare pertanto le conseguenti modifiche:
 - a) al piano stralcio di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 3124/2001, rimodulato da ultimo con ordinanza commissariale n. 118 del 12 novembre 2002;
 - b) alla graduatoria di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 59 del 28 giugno 2001, modificata da ultimo con ordinanza commissariale n. 54 del 23 maggio 2002, relativa agli edifici ubicati all'interno del perimetro di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 2/2001 nei quali sono presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale parzialmente inagibili e non sgomberate;
 - c) alla graduatoria della fascia prioritaria *da*), approvata con ordinanza commissariale n. 54/2001, relativa agli edifici ubicati all'interno del perimetro di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001 nei quali sono presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale dichiarate parzialmente inagibili con nuove ordinanze sindacali emesse a seguito di accertato aggravamento del danno;

Considerato che, a fronte di risorse finanziarie per complessivi Euro 16.526.620,77, assegnate al settore di intervento "Edifici privati" dal piano di riparto approvato con ordinanza commissariale n. 59/2001, sono state rilasciate dai Comuni, ai sensi dell'art. 5, comma 5, nonché dell'art. 8 dell'ordinanza commissariale 3/2001, concessioni contributive per un importo di Euro 14.282.624,57;

Rilevato che il fabbisogno finanziario, stimato sulla base dei dati forniti dai Comuni anche per le vie brevi, per il finanziamento degli interventi collocati nelle fasce prioritarie individuate rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 59/2001, al punto 2 dell'ordinanza commissariale n. 54/2002, nonché nella fascia prioritaria di cui all'art. 7, comma 9, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, comprensivo degli importi delle concessioni contributive rilasciate dai Comuni, ammonta a complessivi Euro 25.016.803,11;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla rimodulazione del piano di riparto delle risorse sulla base delle nuove disponibilità derivanti dal decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, oltre che del fabbisogno finanziario stimato per gli interventi collocati nelle citate priorità finanziabili;

Visti infine i sottoelencati allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

- allegato 1: contenente la definizione del fabbisogno finanziario stimato per il settore d'intervento "Edifici privati"
- allegato 2: contenute il piano di riparto delle risorse disponibili rimodulato sulla base delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nonché delle necessità finanziarie stimate per il settore d'intervento "Edifici privati";
- allegato 3: contenente la rimodulazione del piano stralcio degli interventi su edifici privati di cui all'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 118 del 12 novembre 2002;
- allegato 4: contenente la nuova graduatoria degli interventi su edifici ubicati all'interno del perimetro di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, nei quali sono presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale dichiarate parzialmente inagibili e non sgomberate, predisposta in ragione delle precedenzae previste dal comma 6 dell'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
- allegato 5: contenente la nuova graduatoria degli interventi su edifici ubicati all'interno del perimetro di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, nei quali sono presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale dichiarate parzialmente inagibili e non sgomberate con ordinanze sindacali emesse a seguito di accertato aggravamento del danno, predisposta secondo l'ordine cronologico di emissione delle ordinanze stesse;

ORDINA

Art. 1

1. E' approvato l'allegato 1 alla presente ordinanza concernente la stima delle necessità finanziarie relative al finanziamento degli interventi di cui all'art. 4.
2. E' approvato il piano di riparto delle risorse disponibili di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza, rimodulato sulla base delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nonché delle necessità finanziarie stimate per il settore d'intervento "Edifici privati" di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.

Art. 2

1. I Comuni di Avigliano Umbro, Narni e Terni sono autorizzati a ridefinire, ai sensi del punto 1 dell'ordinanza commissariale n. 54/2001, la fascia prioritaria di appartenenza degli edifici di seguito indicati, dando atto che agli stessi competono, sulla base dei criteri dettati dal citato art. 7, comma 3, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, nonché dei dati forniti dai rispettivi

proprietari con la domanda di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, le fasce prioritarie a fianco di ciascuno indicate:

Comune	Edificio	Ordinanza	Priorità
Avigliano Umbro	61	1 del 2.1.2004	d*
Avigliano Umbro	69	17 del 20.6.2002	d*
Narni	2079	216 del 24.9.2003	d*
Narni	2257	265 del 6.11.2003	a
Narni	2356	222 del 2.10.2003	a
Narni	2382	4 del 14.1.2004	d
Terni	224	104585 del 12.11.2003	d*
Terni	228	58402 del 27.6.2003	da

Art. 3

1. Sono approvati, sulla base delle determinazioni assunte all'art. 2, nonché di quanto stabilito:
 - dal Comune di Narni, con determinazione dirigenziale n. 285 del 16.06.2002, in ordine all'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 59/2001 per l'edificio n. 2274, nonché, con determinazione dirigenziale n. 4D-13 del 02.02.2004, in ordine alla revoca del contributo concesso per il ripristino dell'edificio 2327;
 - dal Comune di Stroncone, con determinazione dirigenziale n. 72 del 28.05.2003, in ordine all'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 59/2001 per l'edificio n. 214;
 - dal Comune di Amelia, con determinazione dirigenziale n. 93 del 07.11.2002, in ordine alla revoca del contributo concesso per il ripristino dell'edificio n. 2;
 - dal Comune di Otricoli, con determinazione dirigenziale n. 98 del 10.07.2003, in ordine all'attribuzione all'edificio n. 2 della priorità prevista dall'art. 7, comma 9, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;gli allegati 3, 4 e 5, concernenti rispettivamente:
 - a) la rimodulazione del piano stralcio degli interventi su edifici privati di cui all'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 118 del 12 novembre 2002;
 - b) la nuova graduatoria della fascia prioritaria *d*) di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 59/2001, modificata da ultimo con ordinanza commissariale n. 54/2002;
 - c) la nuova graduatoria della fascia prioritaria *da*) di cui al punto 2) dell'ordinanza commissariale n. 54/2002.

Art. 4

1. I Comuni interessati procedono, sulla base delle risorse finanziarie derivanti dal piano di riparto di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza, al finanziamento:
 - a) degli edifici collocati nelle fasce prioritarie individuate al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 59/2001;
 - b) degli edifici collocati nella fascia prioritaria individuata al comma 2 dell'art. 4 della citata ordinanza commissariale n. 59/2001, dal n. 26 al n. 64 della graduatoria di cui all'allegato 4 alla presente ordinanza;
 - c) degli edifici collocati nella fascia prioritaria *da*, istituita con ordinanza commissariale n. 54/2002, individuati nell'allegato 5 alla presente ordinanza;

- d) dell'edificio n. 2 sito nel territorio del Comune di Otricoli, collocato nella fascia prioritaria di cui all'art. 7, comma 9, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98.

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, i Comuni sono autorizzati a pubblicare, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'elenco dei soggetti ammissibili a contributo, limitatamente ai soli edifici collocati nelle priorità finanziabili in attuazione di quanto disposto all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, lettera d).
2. I predetti soggetti, qualora non avessero già provveduto, presentano al Comune i progetti degli interventi entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco stesso.
3. Nei casi di mancata presentazione dei progetti entro il termine stabilito al comma 2, trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 5 e 7 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

1. Qualora risulti necessario disporre l'integrazione della documentazione progettuale, i Comuni attivano le procedure previste dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 59/2001 entro il termine di trenta giorni, decorrente:
 - a) dalla data di presentazione dei progetti, nei casi previsti dall' art. 5) della presente ordinanza;
 - b) dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, per i progetti presentati prima della pubblicazione stessa.

Art. 7

1. Gli edifici che, a seguito dell'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 4, comma 3, lettera c), dell'ordinanza commissariale n. 59/2001, hanno perso le precedenza previste dall'art. 7, comma 6, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, sono collocati dopo la priorità *da* di cui al punto 2) dell'ordinanza commissariale n. 54/2002 e saranno finanziati, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e previa autorizzazione del Commissario delegato, subordinatamente alla presentazione della necessaria integrazione documentale al progetto, da produrre, a pena di decadenza del contributo, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Comune.

Art. 8

1. I Comuni interessati sono tenuti ad effettuare le conseguenti variazioni ai dati della procedura informatica, nonché a portare a conoscenza degli aventi diritto i contenuti della presente ordinanza.

Art. 9

1. E' fatto obbligo ai Comuni di verificare, in sede di istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi, la sussistenza dei requisiti dichiarati nelle domande presentate ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, nonché delle altre condizioni previste per l'attribuzione agli edifici delle fasce di priorità e per il rilascio delle relative concessioni contributive;

Art. 10

1. Agli interventi da attivare in attuazione della presente ordinanza si applicano, nei limiti della spesa ammissibile a contributo così come definita in sede di rilascio della concessione contributiva, le disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 29 maggio 2002 in ordine alla concessione dei contributi straordinari a fondo perduto previsti dall'art. 52, comma 27, della legge n. 448 del 21 dicembre 2001.
2. Per i progetti già presentati l'istanza di ricalcolo prevista dal punto 2), lettera g), della D.G.R. n. 691/2002, qualora non presentata, deve essere prodotta dai proprietari aventi diritto, unitamente alla necessaria integrazione documentale, a pena di improcedibilità, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 i proprietari aventi diritto possono riproporre nuovamente le istanze di ricalcolo presentate prima della applicazione del prezzario approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 952 del 17 luglio 2002, nel solo caso in cui l'adeguamento dei prezzi abbia generato una situazione di acollo per gli stessi proprietari.

Art. 11

1. Copia della presente ordinanza è trasmessa, per opportuna conoscenza, al Dipartimento della protezione civile.

STIMA NECESSITA' FINANZIARIE

Interventi	Priorità 1		Priorità a		Priorità b		Priorità c		Priorità d*		Priorità d		Priorità d _a		TOTALE	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
<i>INTERVENTI FINANZIATI</i>			14	2.233.965,66	18	4.949.770,46	14	1.386.621,80	19	2.724.932,12	23	2.964.017,84			88	14.259.307,88
<i>INTERVENTI DA FINANZIARE</i>	1	376.768,63	3	1.155.736,64			2	345.838,83	4	798.637,05	41	7.139.722,91	4	426.539,30	55	10.243.243,36
TOTALE	1	376.768,63	17	3.389.702,30	18	4.949.770,46	16	1.732.460,63	23	3.523.569,17	64	10.103.740,75	4	426.539,30	143	24.502.551,24
<i>CONTRIBUTI PROGETTAZIONI</i>																514.251,87
TOTALE GENERALE																25.016.803,11

PIANO DI RIPARTO DELLE RISORSE

Settore di intervento	Importi			Totale
	Piano di riparto Ord. Comm. n. 59/2001	Variazioni	Risorse finanziarie legge n. 62/2003	
Edifici privati	16.526.620,77	+ 823.232,30	7.723.000,0	25.072.853,07
Opere pubbliche	3.120.949,04			3.120.949,04
Beni culturali	3.866.712,80			3.866.712,80
Dissesti idrogeologici	877.976,73			877.976,73
Microzonazione	464.811,21			464.811,21
Autonoma sistemazione	413.165,52			413.165,52
Moduli abitativi mobili	335.696,98			335.696,98
Interventi IERP	258.228,45			258.228,45
Interventi prefettizi	1.536.975,73			1.536.975,73
Comitato tecnico scientifico	36.151,98			36.151,98
Spese generali	1.177.521,73			1.177.521,73
Fondo accantonamento	823.232,30	-823.232,30		0,00
Totale	29.438.043,25	0,00	7.723.000,00	37.161.043,25

Ordinanza ministeriale n. 3124 del 12 aprile 2001 - art. 6, comma 2

PIANO STRALCIO

Settore: Interventi su edifici privati

Comune	Priorità 1		Priorità a		Priorità b		Priorità c		Priorità d*		Priorità d		Priorità d _a		TOTALE	
	N. Edif	Importo	N. Edif	Importo	N. Edif	Importo	N. Edif	Importo	N. Edif	Importo	N. Edif	Importo	N. Edif	Importo	N. Edif	Importo
AMELIA							1	158.615,04	1	181.751,58					2	340.366,62
AVIGLIANO UMBRO							1	60.140,99	2	299.079,81					3	359.220,80
CALVI			1	235.620,44											1	235.620,44
MONTECASTRILLI			1	120.969,25	1	620.442,90									2	741.412,15
NARNI			14	2.890.860,26	17	4.329.327,56	13	1.495.431,32	17	2.634.814,24	49	8.500.336,57	3	306794,61	113	20.157.564,56
OTRICOLI	1	376.768,73													1	376.768,73
STRONCONE									1	103.282,59	2	250.304,81			3	353.587,40
TERNI			1	142.252,35			1	18.273,28	2	304.640,95	13	1.353.099,37	1	119.744,69	18	1.938.010,64
TOTALI	1	376.768,63	17	3.389.702,30	18	4.949.770,46	16	1.732.460,63	23	3.523.569,17	64	10.103.740,75	4	426.539,30	143	24.502.551,24

- Legenda:
- Priorità 1) edifici pericolanti su strade statali, provinciali e comunali;
 - Priorità a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari, che alla data di inizio della crisi sismica, erano adibite ad abitazione principale e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;
 - Priorità b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;
 - Priorità c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;
 - Priorità d*) edifici con presenza di unità immobiliari dichiarate parzialmente inagibili e sgomberate;
 - Priorità d) edifici ubicati all'interno del perimetro, nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;
 - Priorità d_a) edifici ubicati all'interno del perimetro, nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con nuova ordinanza sindacale emessa a seguito di aggravamento.

Graduatoria priorità d (inagibilità parziali senza sgomberi)

Graduatoria	N° Edificio	Comune	Richiedente	Priorità	Requisiti Prioritari	Pref/Auton. Sistem.	Handicap	Anziani	Tot Abitanti	UI in Prefabb	UI in Aut Sist	Tot UI	N° UI Produttive	N° UI Ab Principali

OMISSIS

Sisma del 16.12.2000. Ordinanza Commissariale n. 59 del 28 giugno 2001

Allegato 5

Graduatoria priorità d_a (inagibilità parziali dovute ad aggravamenti senza sgomberi)

Graduatoria	N° Edif.	Comune	Richiedente	Ordinanza	
				n.	del

OMISSIS